

DETAZZAZIONE PREMI NEL 2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 228; D.P.C.M 22 gennaio 2013, in corso di pubblicazione in G.U.

Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) pari a 950 milioni di euro nel 2013, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. L'imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012, a euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, a euro 2.500 lordi.

Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

- a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati, finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Inoltre, l'art. 3 del Decreto conferma l'obbligo dei datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando altresì una dichiarazione di conformità dell'accordo stipulato alle norme contenute nel decreto.

OPERAZIONI IVA CHE COINVOLGONO L'“ESPORTATORE ABITUALE” – ADEMPIMENTI

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

L'art. 8, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 prevede che *“le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta”*. In particolare, la possibilità di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori nell'ambito di un *plafond* che si sono costituiti (e quindi lo *status* di "esportatore abituale") si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) e il relativo volume di affari, sia **superiore al 10%**.

Il limite (*plafond* disponibile) entro cui gli esportatori abituali possono acquistare o importare, nell'anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell'IVA è pari alle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento.

Per poter usufruire del beneficio della non applicazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi, gli esportatori abituali devono rilasciare (preferibilmente mediante strumento idoneo ad attribuire una data certa alla

STUDIO COMMERCIALE
Massimo Antinozzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

consegna), anteriormente all'effettuazione dell'operazione, ai propri fornitori (o alla Dogana competente in caso di importazioni) una dichiarazione scritta (la cosiddetta "**dichiarazione di intento**") redatta in duplice esemplare e numerata progressivamente per ogni anno solare, da redigere su modello conforme al D.M. 6 dicembre 1986 (G.U. n. 294 del 19 dicembre 1986).

La dichiarazione d'intento può valere per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno o per operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare. Le dichiarazioni di intento emesse devono essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, oppure, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri IVA vendite o corrispettivi.

Sono previsti **adempimenti anche a carico delle controparti degli esportatori abituali**. I cedenti o prestatori, che emettono fattura senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli esportatori abituali, **devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute** entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscano le operazioni realizzate senza applicazione d'imposta.

Il cedente/prestatore che non invia la comunicazione nei termini prescritti o la invia con dati incompleti o inesatti "è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Inoltre, chi "omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione..., o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta".

Nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d'intento e contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, si applica una sanzione da 258 euro a 2.065 euro.

**LIMITE MASSIMO CREDITI IN COMPENSAZIONE E RIMBORSI INFRANNUALI
TRAMITE CONCESSIONARIO**

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34

Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili tramite concessionario, è pari a 516.456,90 euro per ciascun anno solare (indipendentemente dal periodo in cui il credito si è formato); l'eventuale eccedenza di credito può essere richiesta a rimborso o riportata all'anno successivo.

Il limite di 516.456,90 euro vale, complessivamente, sia per le compensazioni "orizzontali" (quindi tra imposte diverse), sia per le somme rimborsabili direttamente da parte dei concessionari della riscossione. Il limite non si applica invece per:

- i crediti IVA trimestrali richiesti a rimborso all'Agenzia delle Entrate;
- i crediti compensati con i debiti della stessa imposta, anche se la compensazione risulta indicata in F24;
- i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali.

LIMITI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 1

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ricavi 5.164.568,99 euro - rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultino inferiori ai sopracitati limiti.

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*

ACCERTAMENTO

METODOLOGIE DI CONTROLLO DI PMI E PROFESSIONISTI, SI AGGIUNGE L'ATTIVITÀ DI AUTONOLEGGIO - Comunicato Stampa 30 gennaio 2013

(Agenzia delle Entrate)

Alle 96 metodologie di controllo delle Pmi e dei professionisti per attività economiche dirette al consumatore finale, si aggiunge l'attività di autonoleggio. Tali metodologie sono state realizzate al fine di uniformare i comportamenti operativi degli uffici, contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale, aumentare la proficuità dei risultati, nonché indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

AL VIA LA REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE - Provvedimento 28 gennaio 2013

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 29 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Diffuso l'elenco degli studi di settore in vigore (applicabili a partire dal periodo d'imposta 2013) che saranno sottoposti a revisione. Il medesimo provvedimento modifica inoltre la composizione dei relativi Osservatori Regionali, disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2007. Si ricorda che ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146, gli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data della loro entrata in vigore o dalla loro ultima revisione, sentito il parere dell'apposita Commissione degli esperti. L'obiettivo della revisione è quello di mantenere la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica alla quale si riferiscono.

ACCERTAMENTO: PENSIONATI ESCLUSI DAL REDDITOMETRO - Comunicato Stampa 20 gennaio 2013

(Agenzia delle Entrate)

Il redditometro non riguarda i pensionati titolari della sola pensione. Il nuovo strumento di accertamento mira infatti ad individuare l'evasione "spudorata", cioè i casi "in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui". In particolare, non saranno prese in considerazione le posizioni con scostamenti inferiori a 12.000 euro. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito.

IMPOSTE DIRETTE

NEL 730/2013 LA PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 55 PER CENTO - Provvedimento 15 gennaio 2013

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 17 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvati (con le relative istruzioni) i modelli 730, 730-1 (relativo alla scelta dell'8 e del 5 per mille), 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per Caf e professionisti abilitati, 730-3 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata), 730-4, 730-4 integrativo, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata ai fini Irpef, da presentare nel 2013. Si ricorda che il modello 730/2013 dev'essere presentato entro il 30 aprile al sostituto d'imposta oppure entro il 31 maggio al Caf o a un professionista abilitato. Tra le novità rispetto all'anno precedente, si segnala che non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'Imu, sul reddito dominicale dei terreni non affittati (mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi) nonché sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro (ma non è più possibile, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali). La detrazione del 55 per cento per gli interventi finalizzati al

STUDIO COMMERCIALE
Massimo Antinozzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

risparmio energetico è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. I contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di r.c. auto sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

**IVA ALL'IMPORTAZIONE, ATTI IN CARICO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE
- Provvedimento 21 gennaio 2013**

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 24 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

In attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, sono state stabilite le modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti in carico agli agenti della riscossione. Ai sensi della disposizione citata, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell'Iva all'importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente. Decorso il termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione. La norma ha adeguato l'ordinamento nazionale alle osservazioni della Commissione europea in materia di termini di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

**IMPOSTA DI REGISTRO: CASSETTE DI SICUREZZA, NIENTE REGISTRO SUL
VERBALE DI INVENTARIO - Risoluzione 24 gennaio 2013, n. 2/E**

(Agenzia delle Entrate)

Nessun obbligo di chiedere la registrazione del verbale redatto in occasione dell'apertura di una cassetta di sicurezza. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, chiarendo che in tale ipotesi si debba applicare l'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto detto verbale è previsto da disposizioni tributarie con la finalità di assolvere una funzione di natura fiscale consistente nella certificazione dell'esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta, per determinare l'attivo ereditario appartenente al de cuius e quindi applicare su di esso l'imposta sulle successioni e donazioni. Si ricorda che ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dopo la morte del concessionario (o di uno dei concessionari) le cassette di sicurezza possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, i quali devono redigere l'inventario del contenuto.

**COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA, NELLE ISTRUZIONI ENTRA IL
NUOVO REGIME DEI MINIMI - Provvedimento 15 gennaio 2013**

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 16 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati Iva, in sostituzione di quelle contenute nel Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 17 gennaio 2011. Le modifiche tengono conto dell'entrata in vigore dell'art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto, a decorrere dal 2012, il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che ha sostituito il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244). Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i Provvedimenti 17 gennaio 2011 e 15 gennaio 2010. Si ricorda che nel modello devono essere riportati i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione, ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

**DEBUTTA IL MODELLO IVA 2013: PER I RIMBORSI C'È IL QUADRO VX -
Provvedimento 15 gennaio 2013**

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 16 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione Iva 2013, relativo al 2012, che dev'essere utilizzato

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567
e-mail segreteria@studioantinozzi.it

STUDIO COMMERCIALE
Massimo Antinozzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai soggetti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nell'Unico 2013. In alternativa, talune categorie di contribuenti (individuati nelle istruzioni) possono utilizzare il modello Iva Base 2013. Tra le novità del nuovo modello, si segnala che il Quadro VR è stato soppresso; da quest'anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del Quadro VX. Inoltre sono stati modificati i Quadri VJ (rigo VJ14) e VE (sezioni 2, 3, 4, rigo VE34, 5), a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, numeri 8-bis) e 8 ter) e 17, comma 6, lettera a-bis), dall'art. 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Nel Quadro VO è stato introdotto il rigo VO15, per i contribuenti tenuti a comunicare l'opzione per il regime dell'Iva per cassa di cui all'art. 32-bis del citato D.L. n. 83 del 2012.

PROFESSIONISTI

AL VIA LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI “NON REGOLAMENTATE” - Legge 14 gennaio 2013, n. 4

(Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di del 26 gennaio 2013 la legge sulle professioni non organizzate in ordini e collegi (le cosiddette professioni “non regolamentate”). Sono escluse dall'ambito applicativo della legge le attività riservate agli iscritti in albi o elenchi (ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile), le professioni sanitarie nonché le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio (che sono disciplinati da normative specifiche). La professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti (sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale), un'attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente (come ad esempio l'attivazione dello sportello); all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

RISCOSSIONE

NUOVE DIRETTIVE PER LE CARTELLE PAZZE - Notizia di stampa 30 gennaio 2013

Con la direttiva n. 2/2013, Equitalia ha fornito ai tre agenti territoriali i primi chiarimenti operativi sulla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). L'articolo 1, commi 537-543, della legge n. 228/2012 aumenta la tutela dei debitori che hanno ricevuto cartelle di pagamento errate. Viene chiarito che gli uffici devono sospendere immediatamente ogni azione volta al recupero di somme che in base alla dichiarazione presentata dal contribuente entro 90 giorni (termine perentorio) non sono dovute. Spetterà al creditore verificare il diritto o meno del debitore. Dopo 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore, in caso di inerzia del creditore, la pretesa sarà annullata di diritto. La dichiarazione del contribuente può essere depositata presso gli sportelli dell'agente della riscossione, oppure inviata via posta, fax, e-mail semplice e Pec.

INPS, NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - Messaggio 28 gennaio 2013, n. 1636

(Inps)

L'INPS ha riepilogato il quadro normativo delineato, fornendo le prime indicazioni operative, alla luce dell'art. 1, commi 537-543, legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi tra cui un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR).

A tal proposito, si ricorda che dal 1° gennaio 2013, i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Ciò nell'ottica del miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione. Il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*

STUDIO COMMERCIALE
Massimo Antinozzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

esecutiva attivata dal competente AdR, può presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

SOCIETÀ

**DISCIPLINA SUI RITARDI DI PAGAMENTO ESTESA AGLI APPALTI PUBBLICI -
Nota 23 gennaio 2013, n. 1293**

(Ministero dello Sviluppo Economico)

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (che ha modificato il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231), emanato al fine di recepire la Direttiva Ue 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE. Al riguardo si afferma che il citato D.Lgs. n. 192 del 2012 si applica a tutti i settori produttivi come precisato dalla Presidenza del Consiglio con la Nota 20 dicembre 2012, prot. n. 2667. Ne consegue che vi rientrano anche il settore edile e gli appalti pubblici stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

CAMBIA LA NORMATIVA SUL COMMERCIO DEI COSMETICI - D.M. 5 novembre 2012

(Ministero della Salute - Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013)

In attuazione della Direttiva comunitaria 20 settembre 2011, n. 2011/84/UE (che ha modificato la precedente Direttiva 76/768/CEE), a decorrere dal 31 ottobre 2012 i prodotti cosmetici non conformi alle nuove regole introdotte dal D.M. 5 novembre 2012 non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione europea e dagli importatori stabiliti nella stessa, e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell'Unione europea. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che acquisito il parere del Ministero della Salute sostituisce il numero d'ordine n. 12 dell'Allegato III, parte prima, della L. 11 ottobre 1986, n. 713.

**IMPRESE: ALBERGHI, ONLINE LA COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA DEI
DATI DEI CLIENTI - D.M. 7 gennaio 2013**

(Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013)

Sono entrate in vigore il 17 gennaio 2013 le nuove norme in materia di comunicazione alla Questura dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico di Pubblica Sicurezza). In particolare, ora si prevede che le generalità degli ospiti vengano trasmesse, a cura dei gestori delle strutture, entro le 24 ore successive al loro arrivo, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle Questure territorialmente competenti. A tal fine, i gestori sono tenuti a presentare alla Questura della provincia in cui ha sede la struttura un'apposita istanza di abilitazione all'invio telematico dei dati degli alloggiati (indicati nell'allegato 1 al decreto). In presenza di problemi di natura tecnica è possibile effettuare la predetta comunicazione via fax o tramite Pec. Contestualmente sono abrogati i decreti ministeriali 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000.

Studio Antinozzi
Roma 31 gennaio 2013

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*